

Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 61

(Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006.
2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2030.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 6/2019

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.